



Il Presidente della Regione

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

11 marzo 2020, n. 5

“Emergenza epidemiologica da Covid- 19”

ORDINANZA SUI TIROCINI EXTRACURRICULARI ATTIVATI NELLA REGIONE ABRUZZO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che il D.P.C.M. 9 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, estende le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 all’intero territorio nazionale:

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 stabilisce che è necessario *“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”*;

CONSIDERATO che lo stesso art. 1, comma 1, lettera e), del D.P.C.M. 8 marzo 2020 altresì *“raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte di lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r”* (ovverosia possibile applicazione dello *smart working* di cui alla Legge 81/2017);

VISTA l’Ordinanza n. 646 in data 9 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, nella quale si precisa che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. Quanto



A. Presidente della Regione

previsto dal medesimo articolo non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 3, della predetta Ordinanza n. 646/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, dispone che le Regioni con propri provvedimenti danno applicazione alle disposizioni di cui alla stessa ordinanza;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 2, delle ***“Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo”***, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22.02.2018, il tirocinio extracurricolare ***“non si configura come rapporto di lavoro”***, bensì come *“misura formativa di politica attiva del lavoro, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante, allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo”*;

ATTESO che poiché il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro, il tirocinante non ha diritto né a ferie né permessi di qualunque tipologia, come i lavoratori dipendenti, e pertanto questi istituti non possono essere promossi nei loro confronti dal datore di lavoro, al fine di adempiere alle citate disposizioni contenute nel D.P.C.M. 8 marzo 2020;

CONSIDERATO, tuttavia, che ai sensi dell'art. 4, comma 4, delle predette linee guida regionali *“il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio, o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno di 15 giorni solari, o per cause di forza maggiore. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati”* (vedasi commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 4));

DATO ATTO che nel concetto giuridico e nella situazione di ***“cause di forza maggiore”*** (*“vis maior cui resisti non potest”*) possa e debba ricomprendersi anche l'emergenza sanitaria in corso ed i conseguenti provvedimenti adottati dalle pubbliche autorità;

DATO ATTO che l'istituto della sospensione del tirocinio extracurricolare non produce alcun effetto pregiudizievole, in quanto il periodo di sua sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio, secondo i limiti stabiliti dalla normativa regionale (D.G.R. 112/2018). Pertanto lo stesso tirocinio può legittimamente riprendere al termine del periodo corrispondente alla sospensione, per la durata residua, calcolata dal momento della stessa sospensione;

DATO ATTO, alla luce, di tutte le considerazioni finora svolte – ***salvo diverse e successive disposizioni delle competenti Autorità nazionali e regionali*** – che gli spostamenti per lo svolgimento di tirocini extracurricolari per raggiungere la sede del soggetto ospitante (azienda), non possa pertanto configurarsi nell'ambito ***“degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità”***;

DATO ATTO che le disposizioni del D.P.C.M. 9 marzo 2020 producono effetto dal 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020;



A. Presidente della Regione

DATO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di ordinanza resa dal Dirigente del Servizio Lavoro.

DATO ATTO del parere favorevole in ordine alla legittimità della presente proposta di ordinanza resa dal Direttore del Dipartimento Lavoro - Sociale.

ORDINA

ART. 1

i tirocini di cui alle *“Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo”*, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, **sono sospesi con decorrenza immediata per “cause di forza maggiore”**, laddove il soggetto ospitante (azienda) non abbia già provveduto alla sospensione degli stessi per cause riconducibili alla *“chiusura aziendale”*, in applicazione del D.P.C.M. 9 marzo 2020.

ART. 2

In alternativa a quanto previsto all’art. 1, laddove il soggetto ospitante seguiti la propria attività aziendale, ove possibile e comunque risulti plausibile e coerente con l’attività formativa prevista nel Progetto Formativo Individuale di tirocinio extracurricolare, il tirocinante può essere formalmente autorizzato dal soggetto ospitante a svolgere la propria attività formativa a distanza con esclusione dei tirocini attivati a valere sul Programma *“Garanzia Giovani”*. In tal caso il soggetto ospitante provvederà a fornire allo stesso tirocinante le attrezzature necessarie ed il supporto telefonico/mail, assicurando il costante rapporto di tutoraggio a distanza (facendo riferimento, laddove applicabile, anche alla normativa sullo *smart working* ed in particolare alle disposizioni in materia di sicurezza, essendo comunque il tirocinante equiparato al lavoratore, ai sensi dell’art. 2 del vigente D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.). In tal caso, la nuova modalità di tirocinio deve essere definita tra le parti e sottoscritta come *addendum* al piano formativo individuale.

ART. 3

E’ sospesa l’attivazione nella Regione Abruzzo di nuovi tirocini extracurricolari fino alla data del 3 aprile 2020, salvo diverse disposizioni delle competenti Autorità nazionali e regionali per tirocini extracurricolari afferenti a particolari profili e qualificazioni professionali. Qualora ricorrano i presupposti e le condizioni per la proroga od il rinnovo dei tirocini extracurricolari in essere alla data del presente provvedimento, la stessa proroga o rinnovo – in deroga a quanto previsto all’art. 4, comma 6, delle *“Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurricolari nella regione Abruzzo”*, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018 - potrà essere autorizzata solo dopo la data del 3 aprile 2020.

ART. 4

I soggetti promotori, di cui all’art. 6 delle *“Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo”*, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, che hanno stipulato convenzioni per l’attivazione di tirocini extracurricolari con soggetti ospitanti aventi sede legale e/o



Il Presidente della Regione

operativa presso la Regione Abruzzo, provvederanno ad accertarsi che sia data puntuale attuazione alle presenti disposizioni.

Pescara 11 marzo 2020

Il Dirigente del Servizio Lavoro
Dott. Pietro De Camillis
Firmato Digitalmente

Il Direttore Dipartimento Lavoro – Sociale
Dott. Claudio Di Giampietro
Firmato Digitalmente

L'Assessore al Lavoro
Piero Fioretti
Firmato Digitalmente

Il Presidente
Marco Marsilio
Firmato Digitalmente